



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



La Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa Il punto di vista del legale del creditore

La conduzione delle trattative e possibili esiti. Il concordato semplificato e comparazione tra le varie possibili soluzioni alternative.

Avv. Astorre Mancini
Mancini & Associati - Rimini



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



FONDAZIONE
FORENSE
RIMINESE Michele Ugolii



UNIONCAMERE

Istanze presentate

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	88	19,60%
Lazio	56	12,47%
Emilia-Romagna	39	8,69%
Veneto	35	7,80%
Campania	34	7,57%
Toscana	35	7,80%
Puglia	32	7,13%
Abruzzo	24	5,35%
Piemonte	23	5,12%
Sicilia	21	4,68%
Umbria	14	3,12%
Calabria	11	2,45%
Friuli Venezia Giulia	11	2,45%
Liguria	10	2,23%
Marche	8	1,78%
Sardegna	2	0,45%
Basilicata	2	0,45%
Provincia autonoma di Trento	3	0,67%
Molise	1	0,22%
Provincia autonoma di Bolzano	0	0,00%
Valle d'Aosta	0	0,00%
Totale	449	100%

Al 28 ottobre, le istanze di composizione negoziata risultano essere **449**.

Il maggior numero di istanze inviate si riscontra in **Lombardia (88)**, seguita dal **Lazio (56)**, dall'**Emilia-Romagna (39)**, dal **Veneto (35)** e dalla **Campania (34)**, rappresentanti circa il 56% del totale.

Non si registrano ancora istanze presentate nella prov. Aut. di Bolzano e in Val d'Aosta.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Caratteri della Composizione Negoziata

- ✓ **La Composizione Negoziata non è una procedura concorsuale ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, che intende condurre il debitore a perseguire il risanamento, tramite il ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCII. L'intervento del Tribunale è solo eventuale: a) misure protettive; b) autorizzazione stipula atti.**
- ✓ **Ruolo dell'esperto: agevola le trattative.**
- ✓ **Il presupposto soggettivo: imprenditore commerciale o agricolo, sopra e sotto soglia**
- ✓ **Il presupposto oggettivo: squilibrio patrimoniale od economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, purché sia ragionevole il perseguimento del risanamento dell'impresa.**



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Finalità e ratio della Composizione Negoziata

- a) **Emersione anticipata dello stato di crisi**
- b) **Favor per la negoziazione privata rispetto all'intervento dell'A.G., previsto solo in caso di misure protettive e autorizzazione atti**
- c) **Assicurare il massimo della professionalità nella negoziazione (advisor)**



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Natura giuridica dell'istituto

- a) Non è una procedura concorsuale
- b) Non determina alcuno spossessamento, neppure attenuato, il debitore può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- c) Legittimità della effettuazione di pagamenti «preferenziali» (nonostante l'eventuale intervento di «misure protettive»)
- d) Legittimità della costituzione di garanzie «preferenziali» e atti dispositivi

Art. 21 c. 2 CCII

L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Articolo 25-Quinquies CCII

Limiti di accesso alla composizione negoziata

L'istanza non può essere presentata dall'imprenditore se:

ha depositato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ed anche se ha presentato:

- ✓ concordato preventivo c.d. in bianco;
- ✓ misure protettive in pendenza di trattative per ADR;
- ✓ concordato minore.

L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle predette domande.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Presupposto oggettivo (cenni) - Art 12 CCII

Chiede la nomina quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: Presupposto oggettivo (cenni)

- a) Probabilità di crisi o insolvenza.
- b) Perseguibilità ragionevole del risanamento dell'impresa.

L'impresa già insolvente può accedere alla Composizione Negoziata ?

Tesi a favore si fonda su due dati testuali:

Art.21 c.1 'Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative' : «Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento»

Decr. Dir. 28.9.21: «Se l'esperto ravvisa uno stato di insolvenza, questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata».

Ovviamente l'insolvenza deve essere ritenuta reversibile.

Tesi contraria: L'insolvenza deve essere pronosticata solo come evento futuro, non diagnosticata come già certa ed attuale (Lamanna).



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: Presupposto oggettivo (cenni) - Art 12 CCII

Tribunale di Siracusa 14 settembre 2022 ha osservato che la dizione “probabilità d’insolvenza” va intesa nel senso di “rischio di una futura insolvenza” e dunque in chiave prospettica, ciò che è **logicamente incompatibile con un’insolvenza già attuale** (anche se non “accertata”).

Tribunale di Roma 10 ottobre 2022 ha ammesso il debitore alla CN in presenza di **insolvenza conclamata ma reversibile**, in ragione di un progetto di risanamento in continuità diretta

Tribunale di Lucca 8 settembre 2022 ha ammesso alla CN l’impresa già **insolvente ma con una ragionevole possibilità di risanamento dell’impresa** (dedotta tramite concordato in continuità con liquidazione di alcun assets non essenziali)

Tribunale di Rimini 26 settembre 2022 ha ritenuto ammissibile la CN in presenza di **un stato di insolvenza dichiarato, a condizione di poterlo qualificare come reversibile** perché accompagnato da un adeguato progetto di risanamento (no continuità indiretta con estinzione società debitrice)



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Il delicato ruolo dell'esperto nella fase iniziale dell'incarico: l'accertamento delle prospettive di risanamento

L'art. 17 comma 3 lett. b)

*b) un **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un **piano finanziario per i successivi sei mesi** e le iniziative che intende adottare;*

L'esperto è l'unico soggetto deputato a verificare la concretezza della risanabilità prospettica: sua è la responsabilità di questo giudizio.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Art. 17 c.5 CCII: l'avvio del lavoro dell'esperto

L'esperto, accettato l'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti.

Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



L'attività dell'esperto:

Ha il compito di agevolare le trattative, facilitare l'individuazione di opzioni negoziali, stimolare gli accordi, aiutare le parti nella comunicazione e nel dialogo.

- **E' terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso**
- **Non assiste l'imprenditore, che ha un proprio advisor**
- **Non si sostituisce alle parti, non negozia per loro conto**
- **Opera in modo professionale e riservato: verbalizza in modo sommario in quanto tenuto alla riservatezza (no Teams o Zoom, salvo accordo), il verbale non può riportare il contenuto di documenti ma solo l'elenco**
- **Convoca i singoli interessati insieme (banche) o separatamente**



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Quali sono le parti interessate alle trattative che l'esperto deve convocare?

- **Non redige una 172, nulla su cause e responsabilità**
- **Non circolarizza i crediti**
- **Non avvisa tutti i creditori come il Commissario Giudiziale nel concordato preventivo**
- **La convocazione (non di tutti i creditori ma delle parti interessate !!) è strettamente collegata al piano di risanamento proposto**



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Individuazione delle parti interessate alle trattative (art. 5 Decr. Dirig.)

5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell'impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore, **individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.**

Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:

5.2.1. l'interesse della singola parte è commisurato alle **conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa**. Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell'ottenimento di servizi essenziali per la parte, di **mantenimento di contratti di licenza d'uso**, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui **mandati di associazione temporanea d'impresa**);



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: quali sono le parti interessate alle trattative ?

5.2.2. l'interesse della singola parte dipende anche dalla **misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni** (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali **garanzie collaterali** rilasciate;

5.2.3. l'interesse della singola parte al risanamento dell'impresa può derivare **da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti** (ad esempio, il rischio **dell'estensione della crisi ad altre società del gruppo** con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati);

5.2.4. l'interesse della singola parte può dipendere dalle **conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore** (ad esempio, **responsabilità per la concessione di credito**, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da **azioni revocatorie fallimentari** di atti posti in essere).



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Art. 22 : Autorizzazioni del tribunale

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre **finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'articolo 6;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre **finanziamenti dai soci prededucibili** ai sensi dell'articolo 6;

d) autorizzare l'imprenditore a **trasferire in qualunque forma l'azienda** o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



GLI ESITI FINALI : Art. 23 - Esito positivo: le 3 soluzioni possibili

- a) concludere un **contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1 (debiti tributari al tasso legale)**, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere la **convenzione di moratoria di cui all'art.62 (« avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito »)**
- c) concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto** che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. **(esenzione da revocatoria e bancarotta, simile al piano attestato ma senza attestazione)**



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Esito negativo: le 4 soluzioni possibili

2. Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il **piano attestato di risanamento** di cui all'articolo 56;
- b) domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi degli articoli 57, 60 (**ADR agevolato**) e 61 (**ADR efficacia estesa**). La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
- c) proporre la **domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione disciplinati dal presente codice, (**Concordato Preventivo**) [...]. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4 (**Conc. Minore, Liq. Controllata**)



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Articolo 25-sexies

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le **trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) (ADR) non sono praticabili**, l'imprenditore può presentare, nei **sessanta giorni successivi** alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una **proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione** e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

3. Il tribunale, **valutata la ritualità della proposta**, acquisiti la **relazione finale** di cui al comma 1 e il **parere dell'esperto** con specifico riferimento ai **presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte**, nomina un **ausiliario** ai sensi dell'articolo 68 del c.p.c., assegnando allo stesso un termine per il **deposito del parere** di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione.
[...]



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: Art. 25-sexies - Concordato Semplificato

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al **parere dell'ausiliario** e alla **relazione finale** e al **parere dell'esperto**, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e **fissa l'udienza per l'omologazione**. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: Art.25-sexies - Concordato Semplificato

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, **omologa il concordato** quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché **il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione**, rileva che la proposta non arrecava pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

[...]

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: Art.25-septies – Disciplina della liquidazione del patrimonio

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore.
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'art. 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 c.c..
3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

NB: La vendita dell'azienda in esercizio è continuità (indiretta) o liquidatorio ? ...



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Contenuto della proposta di Concordato Semplificato

- ✓ rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (riparto secondo la regola Absolute e non Relative !)
- ✓ fattibilità piano (manca però l'attività di attestazione)
- ✓ criterio del trattamento non pregiudizievole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (non qualsiasi alternativa liquidatoria; valorizzazione delle azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie: Ausiliario)



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Caratteristiche del Concordato Semplificato

- ✓ Procedura semplificata simile a Piano del Consumatore e Concordato Fallimentare ('concordati coattivi')
- ✓ Continuità aziendale indiretta (186-bis ?)
- ✓ Risultato economico 'minimale' (criterio non del 'miglior soddisfo' ma 'risultato minimo di equivalenza')
- ✓ Non è prevista una soglia minima di soddisfo dei chirografari
- ✓ Mancanza del giudizio di ammissibilità solo 'ritualità della proposta'
- ✓ Assenza di attestazione: pareri Esperto e Ausiliario



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Caratteristiche del Concordato Semplificato

- ✓ Comunicazione proposta e piano di liquidazione ai creditori
- ✓ Fissazione udienza di omologazione (eventuali opposizione creditori)
- ✓ Carenza di una fase di voto dei creditori
- ✓ Vendita dell'azienda prima dell'omologa

NB: Sostanziale «convenienza» rispetto al Conc. Prev. Liquidatorio



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



FONDAZIONE
FORENSE
RIMINESE Michele Ugolini



CAMERA CIVILE RIMINI
ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Conc. Prev. Liq. (art. 84 c.4)

- ✓ Incremento attivo del 10%
- ✓ Soddisfo 20% chirografario
- ✓ Fase di ammissione
- ✓ Udienza di omologa e voto
- ✓ Commissario fin dall'inizio
- ✓ Trans. fiscale obbligatoria
- ✓ Liquidazione regolata
- ✓ Nullità patti az. resp.
- ✓ 60 gg + 60 gg

Conc. Sempl. Liq. (art. 25-sexies)

- ✓ Nessuna previsione minima
- ✓ No fase di ammissione
- ✓ No udienza omologa
- ✓ No voto creditori
- ✓ Non commissario
- ✓ No transazione fiscale
- ✓ Liquidazione semplificata
- ✓ No regole sulle az. resp.
- ✓ 180 gg + 180 gg



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Trattative secondo 'correttezza e buona fede'

- ✓ Disclosure completa sulla situazione patrimoniale
- ✓ Indicazione di eventuali atti dispositivi e depauperativi ?
(Tribunale di Ivrea 27 maggio 2022)
- ✓ Convocazione nelle trattative dei creditori
- ✓ Passività erariali rilevanti : incide sulla buona fede ? (Tribunale di Bergamo, est. De Simone 21 settembre 2022)
- ✓ Formulazione di una effettiva proposta di risanamento, rispetto alla quale i creditori hanno opposto un diniego: condizione per l'accesso al Conc. Semp.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Tribunale di Firenze 31 agosto 2022

- ✓ Vi sia stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento, i quali devono aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore e sulle misure per il risanamento proposte, e aver potuto esprimersi su di esse;
- ✓ comporta che le trattative si siano sviluppate con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme previste dall'art. 23, comma 1, CCII;
- ✓ implica che sia stata fornita ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Tribunale di Bergamo 23 settembre 2022

In tema di composizione negoziata, qualora in esito al relativo percorso si palesi praticabile il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale, l'imprenditore non è legittimato ad accedere al concordato semplificato, escludendolo l'art. 25 sexies CCII, che rende l'istituto in parola utilizzabile solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art.23, comma 2 lett. b), CCII.



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Criticità della disciplina del Concordato Semplificato

- ❑ L'Esperto ha molte responsabilità ma pochi poteri: riceve la documentazione dal debitore e ha poco tempo per formulare il giudizio di risanabilità dell'impresa; non è tuttavia prevista una relazione iniziale che consente una certa disclosure in favore dei creditori; non si prevedono relazioni informative periodiche da parte del debitore
- ❑ La Relazione Finale dell'Esperto è anteriore alla domanda di Conc. Semp., riferirà sulle trattative, seguirà un parere sui «presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte»
- ❑ Difficoltà dell'Ausiliario ex art. 68 c.p.c., che dovrebbe sostituire il Comm. Giud. : indefiniti i poteri e lacune sul contenuto del parere (non fa una 172 !, non verifica l'elenco dei creditori, è pubblico ufficiale ?; giudizio di fattibilità del piano ?, vigila sul debitore da esecuzione alla vendita di azienda o beni prima dell'omologa, terzo comma art. 25 septies CCII)



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Segue: criticità

- L'Ausiliario è chiamato a rendere un parere su situazioni e trattative a cui non ha partecipato, di cui non ci sono verbali esaustivi, nell'impossibilità di ascoltare tutti i creditori e capire effettivamente per quale ragione le trattative sono naufragate
- Sicuramente l'Ausiliario dovrà dare conto delle azioni recuperatorie, restitutorie e risarcitorie in ipotesi di liq. giud
- Lo stesso tribunale deve omologare un concordato al ribasso 'certificando' che non ci siano stati abusi della CN, senza un Comm. Giud. che abbia seguito la CN dall'inizio: di qui la giurisprudenza restrittiva



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



Il creditore chiamato in Composizione Negoziata

- ✓ L'advisor del creditore deve vigilare per denunciare l'eventuale abuso del ricorso alla CN: perché il Conc. Semp. piuttosto che il Conc. Prev. Liquidatorio ?
- ✓ Progetto del piano di risanamento (esame bilanci)
- ✓ Richieste all'Esperto:
 - Relazione iniziale sulle 'ragionevoli prospettive di risanamento'
 - Registrazione/verbalizzazione degli incontri (autorizzazione)
 - Richiesta al debitore di informative periodiche
 - Relazione periodica sulla permanenza delle 'ragionevoli prospettive'
 - Richiesta di info su azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie



ORDINE degli AVVOCATI
di RIMINI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Astorre Mancini

Mancini & Associati - Rimini